

=====MUNICIPIO=====DI=====  
=====PIESI=====  
=====

REGOLAMENTO PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'  
ADEGUATO ALLE DIRETTIVE DELL'ASSESSORATO REGIONALE  
COOPERAZIONI COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA DEL  
20/5/1983, n. 15064 GIUSTO ART.8 LEGGE 19/5/1976, n. 398.-

## Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'attività del mercato settimanale per venditori ambulanti istituito con deliberazione Consiliare n.82 del 23/7/1966, esecutiva.

## Art. 2

Il mercato opera nel settore merceologico di merceria, maglieria, chincaglieria, tessuti, calzature, abbigliamento ed affini e sarà tenuto nel giorno di Mercoledì di ogni settimana .

## Art. 3

Salve le prescrizioni di ordine igienico sanitario è consentita la vendita nel mercato di generi alimentari, frutta e verdura, purchè i relativi banchi siano regolarmente distinti fra di loro e da quelli di vendita degli altri settori merceologici.

## Art. 4

La direzione del mercato è esercitata dal Comando Vigili Urbani.

Nell'ambito del mercato opera una commissione costituita da :

- un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio Comunale ;
- due rappresentanti delle associazioni dei commercianti ambulanti ;
- quattro operatori del mercato scelti nel proprio ambito dai concessionari dei posteggi .

Alla commissione del mercato spettano compiti di vigilanza e di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone .

## Art. 5

Nel mercato possono esercitare la vendita tutti i venditori ambulanti che, iscritti nel Registro speciale previsto dall'art.3 della Legge 11/6/1971, N.426 recepita dalla legge Regionale 22/7/1972, n.43 e dal Regolamento d'esecuzione approvato con D.L.14/1/1972, siano titolari della prescritta autorizzazione di cui alla legge 19/5/1976, n.398.

I titolari delle licenze possono essere coadiuvati, nella vendita, soltanto dai familiari e da non più di due lavoratori dipendenti nello stesso punto di vendita ( nel caso specifico : BANCONE ).

Gli stessi titolari debbono essere sempre presenti durante le operazioni di vendita e possono assentarsi solo temporaneamente e per brevissimo periodo di tempo .

I lavoratori dipendenti dovranno essere tenuti in regola con le leggi riguardanti l'assicurazione sociale e dovranno essere rispettate le norme relative alla tutela del lavoro dei minori.

## Art. 6

Ad ogni titolare di autorizzazione non può essere concesso più di un posteggio.

Tale concessione ha validità annuale ed è rinnovata tacitamente.

Nell'ambito del mercato sono delimitati i posteggi con fronte non superiore a ml. 8 e profondità non superiore a ml. 4, intervallati tra loro da brevi passaggi di ml. 0,50.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli hanno dimensione di mq. 16.

// Spazi appositi, dotati di posteggi in numero non superiore al 10% del totale, sono riservati ai produttori diretti di generi alimentari e non alimentari.

I posteggi sono assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante sulla scorta, nello ordine dei seguenti criteri:

- ad aspiranti che abbiano maggior anzianità di frequenza abituale nel mercato;
- ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;
- ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana.

In caso di parità precede colui che risiede nel Comune e poi risiede nella provincia; in caso di ulteriore parità, l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risultino presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Le medesime regole si applicano per i produttori.

Poiché il mercato è in attività dal 1965, nella prima applicazione del presente Regolamento, la precedenza è data a coloro che in atto siano titolari di posteggio.

Tale precedenza sarà osservata anche in caso di spostamento del mercato.

## Art. 7

E' fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre, per tutta la durata del mercato, ben in vista l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

## Art. 8

Non è consentita, in tutta l'area del mercato la vendita di qualsiasi merce confezionata in pacchi a sorpresa o comunque con il sistema del "Treppa".

## Art. 9

Il Comune annotta gli estremi della concessione

lante, anche se rilasciata da altro Comune, senza alcun onere per l'ambulante.

Analoga annotazione viene fatta nelle autorizzazioni rilasciate da Comuni non rientranti in una delle province indicate nell'autorizzazione, per i permessi temporanei ai sensi dell'art.6 legge 398/1976.

#### Art. 10

L'attività di vendita all'interno del mercato è fissata dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di ogni mercoledì.

I posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono sorteggiati tra gli aspiranti presenti, per la sola giornata di mercato.

La concessione del posteggio è revocata, sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, sulla informativa della Commissione di mercato, oltre che nelle ipotesi previste espressamente dalla legge e dal relativo Regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie nell'arco di sei mesi;
- b) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- c) per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentarsi tempestivamente al Sindaco, e comunque non oltre il 2° giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta. Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti, sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, solo in casi di gravi e comprovati motivi personali e per malattia certificata dall'U.S.L. di residenza del concessionario.

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro ( servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio etc. ).

#### Art. 11

Nell'ambito dell'area del mercato saranno riservati due posteggi, a distanza opportuna, per battito ri. Questi potranno esercitare la vendita con automez

Non potranno usare mezzi sonori in modo da non disturbare gli altri venditori.

Se detti posti resteranno liberi, saranno sottoposti fra tutti gli ambulanti senza posto nella giornata.

#### Art. 12

I venditori sono tenuti a parcheggiare il proprio veicolo fuori dall'area del mercato.

Il venditore potrà parcheggiare l'automezzo vicino al banco compatibilmente allo spazio a lui assegnato.

In ogni caso la Direzione del mercato potrà fare spostare a suo insindacabile giudizio ogni automezzo che intralci il normale svolgimento del mercato.

#### Art. 13

Al fine di tutelare la salute pubblica tutti i venditori ambulanti di generi alimentari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme igienico sanitarie previste dalla legge e tutte le altre disposizioni che eventualmente saranno date dall'Ufficio Sanitario del Comune.

Essi hanno l'obbligo di buttare gli eventuali rifiuti dentro appositi recipienti.

I prodotti alimentari messi in vendita devono essere custoditi in apposite vetrinette in modo da salvaguardarli dalla polvere e dagli insetti.

#### Art. 14

Tutti i venditori ambulanti sono obbligati a mantenere pulito ed ordinato lo spazio occupato, a mettere in apposito recipiente (scatolone o sacco di plastica) tutti i rifiuti di carta, cartoni etc. in modo da dare la possibilità al servizio della N.U., a chiusura di mercato, di effettuare celermente la rimozione.

Per il caso di infrazione, i Vigili Urbani, Sanitari e tutti gli organi di Polizia, potranno infliggere la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

#### Art. 15

I venditori ambulanti, frequentatori del mercato, sono, altresì, tenuti:

- a) a non occupare più spazio di quanto loro assegnato ed a pagare la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b) a sgomberare l'area del mercato entro l'orario stabilito;
- c) a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non superiore a m.3 (tre);
- d) a tenere esposti i cartellini segnaprezzo con l'indicazione dei prezzi di vendita delle singole merci;

- e) a non arrecare disturbo od intralcio agli avventori ed ai colleghi ;
- f) di non piantare chiodi, legare corde, funi ed altro ad alberi, a pali di energia elettrica o comunque a non arrecare danni a proprietà comunale o di terzi. Ove tali danni si dovessero verificare, il concessionario del posteggio, i familiari o i dipendenti dello stesso, ne saranno responsabili ;
- g) ad osservare tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale, per l'ottimo andamento del mercato, nell'interesse dei consumatori, riterrà impartire, sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

#### Art. 16

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge .

In relazione alla gravità delle infrazioni potrà essere disposta, altresì, la sospensione per una o più giornate di mercato e sino ad un massimo di dieci giornate.

In caso di recidiva potrà essere disposto l'allontanamento definitivo.

Per l'allontanamento provvede il Sindaco con propria ordinanza, sentita la giunta e la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante o su proposta della commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento o dal Comando della Polizia Municipale.

Per la sospensione e le altre sanzioni provvede insindacabilmente il Sindaco.

#### Art. 17

E' istituita la tassa di posteggio che si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, disciplinata dall'art.195/bis T.U.F.L. e successive modificazioni .

Essa è il corrispettivo dei servizi offerti dal Comune, compresa la pulizia e compete solo a fronte dell'effettiva prestazione dei servizi stessi.

Essa è fissata in L.300 giornaliera per posteggio.

#### Art. 18

Non è consentito lo svolgimento del commercio ambulante nel raggio di 50 metri dal mercato.

#### Art. 19

Del trasferimento del mercato in altro sito sarà fatta pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato per almeno due settimane precedenti lo spostamento.

#### Art. 20

decisa su conforme parere della Commissione Comunale per la discipline del Commercio Ambulante, con provvedimento che modifica l'atto istitutivo del mercato stesso ed è pubblicizzato in conformità a quanto previsto dal precedente art. 19.

Art. 21

Con apposita Ordinanza motivata, il Sindaco stabilisce, all'inizio di ogni anno o quando ne sopravviene la necessità, sentita la Commissione Comunale per l'esercizio del Commercio Ambulante, le zone del territorio comunale in cui è vietato l'esercizio del commercio ambulante, ai sensi della legge 398/76 e dal relativo decreto di attuazione 15/1/1977.

Art. 22

L'Ufficio Tecnico del Comune ha il controllo del mercato relativamente alla suddivisione degli spazi e alla loro delimitazione nonché all'accertamento dei danni che il venditore ambulante potrà arrecare alla cosa pubblica e privata.

Art. 23

L'ordine pubblico ed il servizio di Polizia Amministrativa del mercato sarà svolto ed assicurato dal Comando Vigili Urbani a mezzo del proprio personale e, se necessario, da altri organi di Polizia.

Al servizio Igienico Sanitario di vigilanza ed al controllo di commestibilità dei prodotti alimentari ammessi alla vendita nel mercato, provvederanno i competenti organi Comunali e Provinciali di Sanità.

Tali organi potranno accertare non idonei alla alimentazione i prodotti e disporre la distruzione, rilasciandone certificazione al venditore della merce. Il servizio di controllo Annonario sarà effettuato dal personale addetto all'Ufficio Annona.

Art. 24

Il presente entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo tutorio e saranno effettuate le prescritte pubblicazioni.

Art. 25

E' allegata al presente Regolamento la planimetria della zona con indicate le aree pubbliche per la vendita ambulante.